



Gli
approfondimenti
di **Publika**

IL LAVORO ACCESSORIO

NEGLI ENTI LOCALI

Numero 21
Ottobre 2009

www.publika.it

IL LAVORO ACCESSORIO PER GLI ENTI LOCALI di Gianluca Bertagna

Il lavoro accessorio diventa una realtà anche per le amministrazioni pubbliche.

La specifica attività lavorativa destinata in principio solamente al datore di lavoro privato rientra oggi, seppur limitatamente, tra le possibilità di lavoro flessibile delle amministrazioni che applicano il D.lgs. 165/2001.

Lavoro accessorio anche per amministrazioni pubbliche

Con due mosse il legislatore ha aperto al committente pubblico l'istituto disciplinato dal D.lgs. 276/2003, la cosiddetta Legge Biagi.

Innanzitutto con la legge n. 3/2009 di conversione del DI n. 5/2009 la quale ha previsto che le attività di cui alla lettera d) dell'art. 70 del 276/03 possano essere affidate anche da una pubblica amministrazione. Il testo della norma (che ha subito peraltro ulteriori modificazioni) lo proponiamo di seguito. Viene piuttosto da chiedersi come mai ci si sia limitati ad ampliare i committenti solamente con riferimento alla lettera d) quando ad esempio, almeno per quanto riguarda gli enti locali, poteva essere opportuno poter accedere al lavoro accessorio anche per le attività previste alla lettera b) del medesimo articolo.

Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

Articolo 70. D.lgs. 276/2003

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono **attività lavorative di natura occasionale** rese nell'ambito: *a)* di lavori domestici; *b)* di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; *c)* dell'insegnamento privato supplementare; ***d)* di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;** *e)* di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; *f)* di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera *e)*, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'*articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*; *g)* dell'*impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi*; *h)* della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; *h-bis)* di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.

Ricordiamo che il lavoro accessorio nasce come attività meramente occasionale con il principale fine di dare una garanzia e una tutela minima di copertura previdenziale anche al per evitare il sorgere di ulteriore lavoro nero.

Lavoro accessorio come lavoro flessibile

Per completare il procedimento di estensione anche alla pubblica amministrazione, il lavoro accessorio è stato introdotto, pur con qualche dubbio di corretta allocazione, tra le forme di lavoro flessibile a cui si può ricorrere ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001.

Il novellato articolo risulta pertanto come segue e prevede come premessa generale l'utilizzo del lavoro flessibile (di cui ora il lavoro accessorio fa parte) solo per esigenze temporanee ed eccezionali.

Lavoro flessibile

Art. 36. D.lgs. 165/2001

Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro **ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003**, e successive modificazioni ed integrazioni... (omissis)

La pubblica amministrazione in generale e gli enti locali nello specifico dovranno pertanto iniziare a prendere confidenza con la nuova possibilità di utilizzo lavorativo.

Ambito oggettivo

A mente dell'art. 70 della D.lgs. 276/2003 le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le attività lavorative sotto forma di lavoro accessorio esclusivamente nell'ambito **di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà**.

L'elencazione delle casistiche è particolarmente rigida e solo all'interno delle stesse l'ente potrà muoversi utilizzando la "nuova" forma lavorativa.

Inoltre, essendo il lavoro accessorio inserito nell'art. 36 del 165/2001 è sempre opportuno verificare preliminarmente che si tratti di **esigenze temporanee ed eccezionali**, ovvero connotate dal requisito della straordinarietà.

Ambito soggettivo

Il lavoro accessorio è destinato a particolari soggetti con la finalità di integrare una situazione particolare di reddito. Infatti gli incarichi in oggetto possono essere assegnati esclusivamente a:

- gli **studenti** con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche **il sabato e la domenica**, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici
- i **pensionati** possono svolgere attività di natura occasionale in **qualsiasi settore produttivo**
- In via sperimentale, ma solo per l'anno 2009, da **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito**

È qui necessaria una piccola precisazione. Dato atto che anche il committente pubblico può ricorrere a tali prestazioni è opportuno individuare una corretta ed adeguata modalità di accesso al lavoro accessorio. Non vi è infatti dubbio che vadano preservati quei minimi requisiti di trasparenza e pubblicità all'accesso all'attività lavorativa della pubblica amministrazione. Sarà pertanto necessario che ciascun ente individui procedure anche semplificate (avvisi, liste, ...) a cui attingere per individuare i soggetti destinatari dell'attività prescelta.

Modalità

La modalità di pagamento della prestazione è quella identificata nel “buono”. Tale documento può essere acquistato direttamente sul sito dell’Inps. Nella homepage dell’istituto previdenziale vi è un’icona che rimanda a tutte le istruzioni del caso.

Come anche precisato da alcune circolari dell’Inps (vedi da ultimo la n. 88/2009) la somma massima erogabile a ciascun lavoratore non può superare i 5.000 euro netti l’anno per ciascun committente.

Lavoro accessorio a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni

La circolare dell’Inps n. 88/2009 spiega inoltre che per i dipendenti pubblici di altre amministrazioni vige il principio dell’incompatibilità riassunto nel dettaglio dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e che pertanto per poter svolgere lavoro accessorio presso altre amministrazioni devono procurarsi l’autorizzazione di cui al medesimo articolo.

La precisazione appare alquanto strana e fuorviante. Ci si chiede infatti quando un dipendente pubblico possa trovarsi in una delle situazioni soggettive di quelle sopra elencate e previste dalla normativa. Ci si accorge subito quindi che il lavoro accessorio non potrà essere assegnato ad alcun dipendente di altro ente pubblico.

Lavoro accessorio e spese di personale

Un’ulteriore questione riguarda l’inclusione o meno delle prestazioni di lavoro accessorio tra il concetto di spese di personale da considerare ai fini del rispetto delle limitazioni vigenti.

Alla luce di diversi pareri resi dalle sezioni regionali della Corte dei conti, appare evidente come quello che più rilevi sull’argomento non è tanto la denominazione assegnata ad una spesa, né tantomeno l’imputazione della stessa sul bilancio dell’ente. L’aspetto importante appare essere infatti la riconducibilità al concetto di attività lavorativa all’interno dell’amministrazione (cfr. ad esempio il parere 94/07 della C.C. Veneto). Il lavoro accessorio quindi, salvo ulteriori chiarimenti ed interpretazioni, potrebbe avere tutte le caratteristiche per rientrare nelle limitazioni della spesa di personale di cui al comma 557 della finanziaria 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

(Estratto da Guida al Pubblico Impiego – Il Sole 24 Ore – Ottobre 2009)

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a info@publika.it. Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.